



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Che succede se si perdono le fatture

Autore: Redazione | 09/05/2017



*Il reato di distruzione o occultamento di fatture non è punibile se il reddito del contribuente può ugualmente essere ricostruito.*

**Se si perde una fattura emessa** la si può sempre rifare, purché rispettando la stessa data e numerazione, nonché gli importi fatturati. La ricostruzione della fattura a seguito dello smarrimento, infatti, non è vietata dalla legge. Tuttavia che succede se, nel frattempo, arriva un accertamento fiscale e non vengono trovate una o più fatture del contribuente? Secondo una sentenza di ieri della Cassazione **[1]**, non scatta il reato di **occultamento e distruzione delle scritture contabili** se l'imprenditore può ricostruire con altri documenti il risultato economico. Ma procediamo con ordine e vediamo che succede **se si perde una fattura** (o anche più di una).

La legge prevede il reato di **occultamento o distruzione di documenti contabili** (e, quindi, anche di **fatture**) **[2]**. In particolare, si dispone che, «salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari».

Il reato di **occultamento e distruzione delle scritture contabili** richiede dunque una specifica volontà del contribuente (cosiddetto «dolo specifico») ossia il «fine di evadere le imposte». Pertanto, se questa finalità non sussiste non c'è neanche responsabilità penale. Il reato in questione, ha precisato la Suprema corte, non è configurabile quando il risultato economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria può essere ugualmente accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore interessato. Si tratta, infatti, di una condotta priva della necessaria offensività. Dunque, nel caso in cui **si perde una fattura (o più di una)** non può essere contestato il reato in questione se il contribuente riesce a ricostruire la propria contabilità con altri documenti o anche richiedendo una copia alla persona cui detta fattura era stata inviata. In buona sostanza, secondo la pronuncia in commento, oggi è possibile una sorta di surrogabilità dei documenti mancanti.

Bisogna comunque segnalare che, in passato, la Cassazione aveva offerto una diversa soluzione, più rigorosa e contraria al contribuente **[3]**, affermando che non sarebbe necessaria la verifica in concreto dell'impossibilità assoluta di ricostruire il volume d'affari o i redditi, essendo sufficiente un'impossibilità relativa.

Non scatta invece la responsabilità penale se il mancato rinvenimento delle scritture contabili non sia causato dalla volontà del contribuente. È appunto il caso di **smarrimento, furto, incendio**. In tali casi, però, per evitare che la giustificazione del contribuente appaia solo come una scusa, sarà opportuno presentare una denuncia ai carabinieri: è il caso in cui vengano rubate le fatture in azienda o smarrite durante un trasferimento. La denuncia, che sarà sporta contro ignoti, servirà a preconstituirsì la prova in caso di successiva contestazione da parte dell'Agencia delle Entrate.

## Note

[1] Cass. sent. n. 22126/17 dell.8.05.2017. [2] Art. 10 d.lgs. n. 74/2000. [3] Cass. sent. n. 39771/2009 e n. 3057/2008. *Autore immagine: 123rf com*

## Sentenza

**Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 9 febbraio 2016 - 8 maggio**

**2017, n. 22126** Presidente Rosi - Relatore Socci Ritenuto in fatto La Corte d'Appello di Palermo con sentenza del 3 ottobre 2014, ha confermato la sentenza del tribunale di Palermo (19 marzo 2013) che aveva condannato W.Q. , alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre pene accessorie, in relazione al reato di cui all'art. 10, del d.lgs. N. 74 del 2000, accertato in (omissis) . W.Q. propone ricorso per Cassazione personalmente deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.. 1. Erronea applicazione della norma penale (art. 10 d.lgs. 74 del 2000) e vizio di motivazione circa la sussistenza dell'elemento costitutivo del reato. Nel caso in giudizio i verificatori della guardia di finanza hanno rinvenuto le fatture dalla n. 1 alla 37, nonché la fattura n. 47 datata (omissis) . Quindi è stato agevole dimostrare e ritenere l'emissione delle fatture dalla n. 38 alla 46, per il periodo 10 ottobre - 30 dicembre 2009. Con la media dell'importo delle fatture si è agevolmente ricostruito il reddito. Conseguentemente nel caso in esame difetta un rilevante grado di impossibilità di ricostruzione del reddito e del volume d'affari, l'imputata doveva assolversi perché il fatto non sussiste. 2.2. Insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, art. 606, comma 1, lettera B ed E del cod. proc. pen.. Sul motivo sub 2 dell'atto di appello (elemento psicologico del reato) vi è omessa pronuncia della Corte di appello. Il reato di cui all'art. 10 della legge n. 74 del 2000 richiede il dolo specifico di evasione; il numero limitato delle fatture, 9, e l'importo di soli Euro 281,48 per fattura, ed il periodo di soli 2 - 3 mesi, depongono per l'insussistenza del dolo specifico di evasione. L'esibizione della fattura n. 47 lo

dimostra. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve annullarsi con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Il reato in oggetto è a dolo specifico ("al fine di evadere le imposte", vedi cassazione Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002 - dep. 28/05/2002, Russo, Rv. 221616), e quindi la motivazione dovrebbe adeguatamente dar conto dell'accertamento in concreto dell'elemento soggettivo del reato. Nel nostro caso la particolare situazione della presenza delle fatture dalla n. 1 alla 37 e poi la n. 46, e il limitato volume di affari (circa Euro 280,00 a fattura) imponeva, al giudice di merito, un accertamento e una motivazione consona sul dolo specifico di evasione. Pertanto il giudice del rinvio dovrà accertare e fornire adeguata motivazione anche dell'offensività della condotta, in relazione alla vista situazione particolare, presenza di alcune fatture e assenza di poche fatture, per altro per pochi Euro; con agevole ricostruzione del reddito con la documentazione esistente. In tema di reati tributari, infatti, il reato di distruzione od occultamento di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) non è configurabile quando il risultato economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria può essere ugualmente accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore interessato, in quanto in tal caso manca la necessaria offensività della condotta. (Sez. 3, n. 3057 del 14/11/2007 - dep. 21/01/2008, Lanteri, Rv. 238615). P.Q.M. Annulla con rinvio la sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.